

GERMANIA**Tribunale costituzionale federale, sentenza del 9 aprile 2024 (1 BvR 2017/21), sulla illegittimità costituzionale delle disposizioni del codice civile che limitano l'esperibilità, da parte del padre naturale, dell'azione di disconoscimento della paternità**

12/04/2024

Il primo Senato del Tribunale costituzionale federale (*Bundesverfassungsgericht* – BVerfG) ha dichiarato l'incompatibilità con la Legge fondamentale (LF) del § 1600, commi 2 e 3, BGB, nella parte in cui non consente al padre naturale di promuovere l'azione di disconoscimento della paternità quando si sia già instaurata una relazione socio-familiare tra il figlio e il padre legittimo. La disposizione viola i diritti costituzionalmente garantiti ai genitori dall'art. 6, comma 2, LF, in quanto, in presenza di dette circostanze, preclude in radice ogni possibilità per il padre naturale di diventare anche padre legale, né tiene conto di un'eventuale relazione socio-familiare esistente tra questi e il minore. Il § 1600, commi 2 e 3, BGB rimarrà comunque in vigore fino al 30 giugno 2025, termine entro il quale il legislatore dovrà intervenire approntando una nuova disciplina di legge.

Il ricorrente è il padre di un bambino che egli aveva concepito al di fuori del matrimonio insieme alla sua compagna dell'epoca, con la quale conviveva. Di seguito i due si sono separati ma il ricorrente ha continuato a mantenere rapporti con il figlio. La madre ha poi iniziato una relazione con un nuovo compagno, il quale ha riconosciuto il figlio ottenendo così lo *status* di padre legittimo, nonostante il ricorrente avesse già presentato un'istanza per vedersi riconosciuta la paternità. Il ricorrente aveva quindi agito in giudizio chiedendo il disconoscimento della paternità, ma la sua domanda veniva rigettata in quanto si era già instaurata una relazione socio-familiare tra il nuovo compagno della madre / padre legittimo e il bambino.

Secondo il BVerfG l'art. 6, comma 2, primo periodo, LF, nell'affermare che “la cura e l'educazione dei figli sono il diritto naturale dei genitori”, garantisce anche ai padri naturali il diritto alla cura e all'educazione dei propri figli. La legge fondamentale non specifica nel dettaglio quali persone debbano assumere lo *status* di genitore, con i connessi diritti e responsabilità, con ciò rimettendo al legislatore il compito di individuare i titolari del suddetto *status*. Tuttavia, sono in ogni caso da considerare genitori ai sensi dell'art. 6, comma 2, LF i genitori biologici in senso tradizionale, ossia l'uomo e la donna che hanno concepito il bambino congiungendosi in un rapporto sessuale. Il legislatore, infatti, può optare per diverse possibili discipline onde individuare

chi in concreto debba assumere la responsabilità genitoriale, non può tuttavia stravolgere nei suoi connotati essenziali un diritto che rimane un diritto pre-statuale.

Lo *status* di genitore è strettamente collegato con l'assunzione di una responsabilità nei confronti del minore. Esso non ricomprende soltanto diritti, ma anche doveri. Ne segue che il legislatore deve garantire a tutti soggetti contemplati dall'art. 6, comma 2, LF, di poter assumere ed esercitare tale responsabilità

Ciò posto, il BVerfG ha espressamente affermato che non è costituzionalmente precluso al legislatore di conferire lo *status* genitoriale anche a tre soggetti contemporaneamente, pur rimanendo necessario delimitare strettamente il numero dei titolari, in nome del superiore interesse del bambino. In tal modo il Tribunale ha effettuato un espresso *revirement* rispetto a una sua pronuncia del 2003 (BVerfGE 108, 82). Se il legislatore opta per una disciplina di legge che consenta l'attribuzione dello *status* di genitore anche a tre soggetti contemporaneamente, non è tenuto a garantire esattamente gli stessi diritti a ciascuno dei tre genitori, ma può strutturare in modo differenziato il loro *status*. Se invece intende limitare lo *status* genitoriale soltanto a due soggetti, allora è tenuto a basarsi sulla discendenza biologica. Non è di per sé costituzionalmente illegittimo che al padre biologico non venga riconosciuta *ex lege* la paternità giuridica, deve essere tuttavia sempre essere possibile per il padre biologico vedersi riconosciuto tale *status*; sul legislatore incombe quindi il compito di predisporre procedimenti effettivi finalizzati al soddisfacimento di tale esigenza.

Il § 1600, commi 2 e 3, BGB risulta incompatibile con la Legge fondamentale in quanto va a pregiudicare in modo sproporzionato i diritti dei padri naturali/ biologici. Esso, infatti, esclude che il padre naturale possa vedersi riconosciuta la paternità giuridica anche se lo stesso padre naturale aveva o ha un rapporto socio-familiare con il figlio o si è costantemente adoperato per vedere fin da subito accertato il proprio *status* genitoriale. Ciò perfino nel caso in cui la relazione socio-familiare tra bambino e padre legittimo sia successivamente venuta meno. In definitiva, l'attuale disciplina di legge, per come è configurata, fa dipendere il successo di un'eventuale azione di disconoscimento da una serie di circostanze esterne indipendenti dalla condotta del padre naturale (quali: la sequenza cronologica degli eventi, la volontà della madre, eventuali prese di posizione dei servizi sociali, il carico di lavoro dei tribunali di famiglia) cosicché non di rado si crea una "gara" per il riconoscimento della paternità.

La pronuncia e il relativo comunicato-stampa possono essere letti a questo [link](#).

Edoardo Caterina